

27/05 2010 11:26 FAX



Il Prefetto della Provincia di Livorno

PROT. 1025/2010/ ProCiv.

CONSIDERATO che la stagione estiva impone l'esigenza di attuare idonee misure di prevenzione degli incendi lungo le linee ferroviarie, giusta richiesta della Società RFI, con nota prot. RFI-DPR-DTP_F\A0011\2010\0002535 del 12.05.2010, di adozione della consueta apposita ordinanza prefettizia;

RITENUTO necessario garantire, anche attraverso l'intervento delle Amministrazioni interessate, il rispetto da parte dei privati delle norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte ad evitare l'innesco e la propagazione di incendi;

VISTA la circolare, prot. n. M/6316 in data 18 marzo 1986, del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, che recepisce il parere espresso in materia dall'Avvocatura dello Stato con nota n. 30256 del 7 agosto 2005;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 2 e 59, ed il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753

DISPONE

Per i terreni adiacenti le linee ferroviarie, non interessate da boschi (in quest'ultimo caso la prevenzione è regolata dalla normativa legislativa e regolamentare della Regione Toscana), sono impartite le seguenti prescrizioni:

1. obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni latitanti la ferrovia, coltivati a cereali, di costruire una rostra o cella di isolamento di idonea larghezza, lungo il confine ferroviario, arata e scevra da materiali;
2. obbligo ai proprietari ed affittuari dei terreni incolti o tenuti a pascolo di mantenere, nel periodo estivo, una striscia di terreno di idonea larghezza, lungo il confine ferroviario, scevra da cespugli, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;

I Sindaci dei Comuni della Provincia, i Comandi del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia sono incaricati di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

Livorno, 25/05/2010

IL PREFETTO
(Mannino)